

Pubblicato il 03/10/2016

N. 01591/2016 REG.PROV.CAU.

N. 03931/2016 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Settima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 3931 del 2016, proposto da Giovanni Alaadik,

rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Maria Caianiello, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, viale Gramsci,19;

***contro***

il Ministero della Difesa, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Napoli, via Diaz, 11;

***per l'annullamento***

della nota prot. 1490/097/5.3.8, comunicata il 25.8.2016 con cui lo Stato Maggiore dell'Esercito – Dipartimento Impiego del Personale E.I. – Ufficio Impiego Ufficiali, disponeva il trasferimento d'autorità (cd. dispaccio) presso il Comando regionale Militare Nord di Torino;

della nota prot. n. MD E24094 REG 2016 0067697 del 25.8.2016, allegata al c.d. dispaccio, con cui lo Stato Maggiore dell'Esercito Dipartimento Impiego del Personale- Ufficio Impiego Ufficiali comunicava il trasferimento d'autorità d'autorità presso il Comando Militare Regione Piemonte;

della nota prot. MD E 24094REG20160047861 del 16.6.2016 con cui lo Stato Maggiore dell'Esercito comunicava il reimpiego d'autorità presso il Comando Regionale Militare Nord in Torino quale Capo Sezione Sanitaria e Gravi Patologie, con presumibile reimpiego nel mese luglio 2016;

della nota MDE24094 REG 2016 0067932 del 26.8.2016, con cui lo Stato Maggiore dell'esercito comunicava la modifica dell'incarico assegnato al ten Col. Alaadik da Capo Sezione Sanità e Gravi Patologie a Ufficiale medico /DSS.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2016 la dott.ssa Marina Perrelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che la giurisprudenza amministrativa, condivisa dal Collegio, ha affermato che i provvedimenti di trasferimento dei militari, rientrando nel *genus* degli ordini sono sottratti alla disciplina generale sul procedimento amministrativo dettata dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e non necessitano di particolare motivazione, ma che il detto principio deve necessariamente "correlarsi all'affermazione, di fonte

costituzionale (art. 52, comma 3, Cost.), che l'ordinamento militare, per quanto caratterizzato per sua natura da uno speciale rapporto di gerarchia e da marcato obbligo di obbedienza, si conforma anch'esso "allo spirito democratico della Repubblica", con conseguente necessità, anche per l'amministrazione della difesa, di osservare, in relazione a fasi di organizzazione e gestione del personale che non si differenzino, per procedimento e finalità, da quelli del restante pubblico impiego, dai principi e criteri che segnano il modo d'essere di tutti i rapporti tra Stato - apparato e cittadini, essenziali per la stessa concezione di uno Stato democratico" (cfr. in termini Cons. Stato, sez. IV, 13 maggio 2010 n. 2929);

Rilevato che gli atti di trasferimento d'autorità, pur non necessitando di particolare motivazione in ordine al contemperamento degli opposti interessi, dovendo la primazia dell'interesse pubblico ritenersi *in re ipsa*, stante il loro atteggiarsi come ordini, devono comunque contenere l'indicazione dei presupposti, di fatto e di diritto, posti a base del trasferimento;

Ritenuto, in aderenza agli enunciati principi, che nel caso di specie sussistono elementi tali da indurre il Collegio a invitare l'Amministrazione resistente a riesaminare il trasferimento di autorità del ricorrente presso la sede di Torino, ferma restando, nelle more del ripronunciamento da parte del Ministero della Difesa, la permanenza del ricorrente presso l'attuale sede, over risulta avere preso servizio dal 12.9.2016;

Data per accertata l'inesistenza di un diritto del ricorrente a permanere nella medesima sede di servizio oltre il periodo prescritto dalle direttive, ma evidenziato anche il radicamento che discende dall'aver prestato servizio per 13 anni nella stessa sede, il Collegio rileva che dal provvedimento impugnato non si evincono le ragioni che hanno determinato il trasferimento del Tenente colonnello Alaadik in una sede particolarmente lontana rispetto a quella di provenienza e tale da impedire qualsiasi contemperamento con gli interessi del destinatario, attesa la

manca di indicazioni circa l'assoluta necessità di reimpiego della sua professionalità solo presso la nuova sede di servizio, nonostante *medio tempore* fosse intervenuta la soppressione dell'incarico "Capo Sezione sanità e gravi patologie"; Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda di misure cautelari ordinando all'Amministrazione resistente di riesaminare il provvedimento di trasferimento d'autorità del ricorrente, avuto riguardo a quanto affermato in parte motiva, assegnando a tal fine termine di 60 giorni e ferma restando nelle more la permanenza del ricorrente presso l'attuale sede di servizio;

Visto l'art. 57 c.p.a. sussistono i motivi per compensare integralmente tra le parti le spese della presente fase cautelare, in considerazione dell'ordine di riesame del provvedimento;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) accoglie e per l'effetto:

- a) ordina all'Amministrazione resistente di riesaminare la procedura di trasferimento alla luce delle circostanze evidenziate nella presente ordinanza;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 7.2.2017, ore di rito.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pagano, Presidente

Marina Perrelli, Consigliere, Estensore

Luca De Gennaro, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Marina Perrelli**

**IL PRESIDENTE**  
**Alessandro Pagano**

IL SEGRETARIO